

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI DECRETO EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Il Comune di Stezzano (BG), con sede in Piazza Libert , 27 C.F. 00336840160, in persona del Sindaco Avv. Simone Tangorra, giusta D.G.C. di incarico (doc. 1), rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente ricorso conferito con le modalit  di legge (doc. 2) all'avv. Federica Giazzi C.F. GZZFRC79B48B393V del Foro di Brescia, con studio in Brescia, Via Saffi, 16, fax 0307773640, pec: federica.giazzi@brescia.pecavvocati.it con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Cristina Amidani C.F. MDNCST72E43H501D del Foro di Roma, con Studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88 - 00195 Roma - Tel 063724424 - fax 06.37351931 - pec: cristina.amidani@avvocato.pe.it

- ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

- COMUNE DI MONZA, in persona del Sindaco *pro tempore*

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- degli artt. 3 comma 10 lett. a), art. 8 comma 10 e art. 9 dell'Avviso pubblico del 30 Dicembre 2021 denominato "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del

PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (doc. 9);

- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 01/06/2022 I 0018750 – P notificato in pari data, avente ad oggetto *“Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico”* (doc. 3);
- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 27/06/2022 I 0021611-P notificato in pari data avente ad oggetto *“Conferma esclusione”* (doc. 4);
- del decreto n. 504 del 21/06/2022 (doc. 5) e delle graduatorie approvate (doc. 6, 7 e 8)
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell’Amministrazione resistente alla riammissione del Comune ricorrente alla procedura di valutazione promossa con l’Avviso pubblico impugnato

FATTO

- 1) A fronte dell’Avviso pubblico del 30 Dicembre 2021 denominato *“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”* (doc. 9), giusta D.G.C. n. 27 del 14.03.2022 (doc. 10), il Comune di Stezzano ha presentato sul portale del Ministero della Cultura la domanda prot. n. 2036946/22 del 15.03.2022 (doc. 11) di ammissione al finanziamento per interventi *“Fondo Parchi e giardini storici PNRR-*

M1C3-2.3”, comprensiva degli allegati tecnici (docc. 11 A e C) e della certificazione attestante la legittimità della sottoscrizione dell’arch. Terzi (docc. 11 B e D). Il caricamento della domanda, secondo le modalità telematiche previste dall’Avviso, all’art. 8 (pag. 18 e 19) è andato a buon fine (doc. 15).

- 2) Con provvedimento MIC I MIC_SG_SERV VIII I 01/06/2022 I 0018750 (doc. 3) il Ministero ha comunicato l’esclusione, dichiarando che *“la domanda di finanziamento di cui all’art. 3 comma 10 lett. a) è sottoscritta digitalmente da soggetto diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente”*.
- 3) A fronte della predetta comunicazione con istanza dell’8.06.2022, l’A.C. ha inoltrato al Ministero richiesta di verifica e ammissione (doc. 12), precisando che *“la domanda è stata firmata dall’Arch. Roberto Terzi, in qualità di Responsabile dell’U.O. Tecnico 2 del Comune di Stezzano”* delegato con Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2021 (doc. 13), D.G.C. n. 27 del 14.03.2022 (doc. 10) e nota del 14.03.2022 (doc. 14).
- 4) Con provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 27/06/2022 I 0021611-P (doc. 4), il Ministero ha confermato l’esclusione, precisando che la domanda risulta firmata da un soggetto diverso da quello indicato come legale rappresentante, il quale – secondo il provvedimento impugnato – sarebbe l’unico legittimato *“a rendere le dichiarazioni (e assumere i relativi impegni)”* previsti dall’Avviso ai commi 8 e 9 dell’art. 3.
- 5) All’esito dell’esclusione, con decreto n. 504 del 21/06/2022 (doc. 5), sono state approvate le graduatorie ivi allegate (doc. 6, 7 e 8).
- 6) Come comunicato dall’U.T. il finanziamento richiesto, al netto dell’IVA, non supera l’importo di Euro 1.000.000,00 (doc. 16).

Gli atti impugnati devono, tuttavia, ritenersi illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, con conseguente illegittimità dell’esclusione del Comune di Stezzano dalla graduatoria e dal finanziamento richiesto, per i motivi di seguito meglio precisati.

DIRITTO

1) IRRAGIONEVOLEZZA DELLA LEX SPECIALIS PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 107, 108, 109 E 110 TU ENTI LOCALI (D. LGS. 267/2000). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 TU ENTI LOCALI.

Con un primo motivo di impugnazione vanno censurati gli artt. 3 comma 10 lett. a), art. 8 comma 10 e art. 9 dell'Avviso pubblico del 30 Dicembre 2021, nonché gli ulteriori atti impugnati per violazione di legge e segnatamente per contrasto con gli artt. 107, 108, 109 e 110 del TU Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), laddove prevedono e applicano al Comune ricorrente la sanzione espulsiva, pur in presenza di una domanda trasmessa telematicamente nel rispetto delle formalità prescritte dallo stesso bando, con la documentazione ivi prevista (cfr. docc. 11, 11 A, B, C e D), per sottoscrizione apparentemente riconducibile non al Sindaco - quale legale rappresentante dell'Ente - ma a soggetto diverso – l'arch. Roberto Terzi – tuttavia, a ciò abilitato con Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2022 (doc. 13), D.G.C. e nota del 14.03.2022 (doc. 10 e 14).

L'esclusione è, dunque, illegittima, in quanto viziata da violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del TU Enti Locali che del tutto legittimamente prevedono la facoltà del Sindaco di conferire funzioni dirigenziali e di rappresentanza dell'Ente ad un soggetto terzo, senza che venga in tal modo inficiata l'identificazione formale del legale rappresentante *pro-tempore*. Trattasi, infatti, di peculiare istituto di diritto pubblico, in virtù del quale l'Organo o l'Ente investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia conferisce autoritativamente ed unilateralmente ad altro Organo o ad altro Ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia. Ne consegue che il delegato – *sub specie* l'arch. Terzi - è legittimato ad esercitare, entro i limiti prefissati nell'atto di conferimento, poteri e funzioni spettanti al delegante – *sub specie*, il Sindaco - senza alcuna sostituzione del legale rappresentante stesso (Cass. 29.10.2003, n.16281).

Non senza considerare che è principio di pacifica interpretazione giurisprudenziale che il dirigente – a maggior ragione allorquando sia espressamente a ciò delegato dal Sindaco - sia, comunque, titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale in base all'art. 107 TU Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, laddove propongono una interpretazione restrittiva, prima ancora che fuorviante, del requisito implicante la sottoscrizione della domanda esclusivamente da parte del legale rappresentante in carica, in tal modo escludendo e/o limitando la facoltà del Sindaco di delegare il relativo potere e/o la funzione e, comunque, del Dirigente a ciò autorizzato di spendere i poteri di legale rappresentanza dell'Ente. Il conferimento della delega di funzioni all'Arch. Terzi, del resto, non realizza una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'Ente (Consiglio di Stato, 07/09/2007, n.472), che rimane identificabile nella persona Sindaco – Avv. Simone Tangorra – del tutto legittimamente sostituito dal Dirigente destinatario dei poteri conferiti con Decreto sindacale n. 13 del 21.12.2021 (doc. 13) e della D.G.C. n. 27 del 14.03.2022 (doc. 10 e segnatamente pag. 4).

2) ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Le disposizioni dell'Avviso pubblico impuginate ed i provvedimenti di esclusione sono, in ogni caso, illegittimi per eccesso di potere, laddove prevedono la sanzione espulsiva senza considerare che, nella sostanza, non v'è alcuna incertezza circa l'identificazione dell'Ente concorrente. La *ratio* degli artt. 3 comma 10 lett. a), 8 comma 10 e 9 dell'Avviso pubblico non può, infatti, essere di natura meramente sanzionatoria, ma deve offrire garanzie di certezza all'Amministrazione in merito alla provenienza dell'atto ed alla riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore – dati questi garantiti dalla modalità telematica di presentazione che prevede la preventiva registrazione, l'indicazione della pec ed il rilascio delle credenziali. Accertato il rispetto dei principi disciplinanti i pubblici concorsi attraverso la registrazione al

portale telematico effettuata dall'Ente candidato con *upload* sulla stessa piattaforma della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con firma digitale del soggetto a ciò autorizzato e legittimato ad operare in nome e per conto del Comune ricorrente, l'ulteriore requisito dell'Avviso previsto dall'art. 3 comma 10 lett. 1) - consistente nella previsione della sottoscrizione digitale da parte del "*Legale Rappresentante del Soggetto Proponente*" - è del tutto irragionevole, laddove restrittivamente interpretato in senso letterale.

La previsione che in difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto proponente – validamente rappresentato dall'Arch. Terzi, Responsabile del Settore Tecnico in forza del decreto n. 13 del 31.12.2021 (doc. 13) e, comunque, Delibera della Giunta Comunale in pari data (doc. 10) - sarebbe stata disposta l'esclusione dalla valutazione non sarebbe assistita da alcuna finalità utilitaristica, rappresentando, per quanto sopra osservato, un "*mero dato formale*" inidoneo a produrre il previsto effetto sanzionatorio, in contrasto con il *favor participationis* cui sono informate le procedure concorsuali pubbliche. A fronte del necessario rispetto delle formalità previste per l'utilizzo dell'Applicativo, è del tutto evidente che la pregiudizievole sanzione espulsiva, può ben essere evitata laddove il soggetto proponente documenti, anche mediante un'istanza di riesame in via di autotutela con ulteriore documentazione (doc. 10, 13 e 14) integrativa delle produzioni effettuate (doc. 11 B e D), la legittimazione del sottoscrittore ad agire in rappresentanza del Sindaco e, dunque, in nome e per conto del Comune Proponente.

È, del resto, evidente che l'interesse tutelato dagli artt. 3 comma 10 lett. a), 8 e 9 può essere solo quello di certezza dei rapporti giuridici, con esclusione di qualsivoglia finalità sanzionatoria, pena l'illegittimità dell'impugnato Avviso e dei conseguenti provvedimenti espulsivi.

3) IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 3 COMMA 10 LETT. A), ART. 8 COMMA 10 E ART. 9 DELL' AVVISI PUBBLICI DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEX SPECIALIS) PER CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M.

6.05.2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 D.LGS. N. 82/2005, DELL'ART. 61 D.P.C.M. 22/02/2013, DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 68/2005 E DELLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, N. 12/2010 DEL 03/09/2010.

Un ulteriore profilo di illegittimità della *lex specialis* e dei provvedimenti impugnati discende dal contrasto con le norme invocate e segnatamente con l'art. 4 comma 4, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, prevede che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute ad accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC, nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 85/2005. L'invio tramite PEC costituisce, dunque, sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo.

A fronte del rigoroso procedimento informatico di registrazione ed accreditamento previsto dall'Applicativo predisposto dal Ministero, non v'è dubbio che non sussistano incertezze in merito all'identificazione dell'autore della domanda.

Come previsto dalla stessa circolare interpretativa, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

Alla stregua di dette chiare indicazioni approntate dall'Amministrazione Statale a chiarimento e interpretazione della normativa di riferimento (in ordine alle modalità di presentazione, a mezzo PEC, delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), l'impugnato bando di selezione non appare coerente con le disposizioni appena illustrate, risultando *in parte qua* illegittimo, laddove preclude l'ammissibilità delle domande, in quanto prive di firma (digitale o sulla copia scansionata dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente e, comunque, nel rigoroso rispetto della procedura informatizzata prevista dall'applicativo. Secondo quanto sopra evidenziato, l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso

mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma (Sul punto anche TAR Sicilia – Palermo 18 gennaio 2018 n. 167).

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/90 E DELL'ART. 71 D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

I provvedimenti di esclusione vanno, da ultimo, considerati, illegittimi per contrasto con gli art. 6 L. 241/90 e l'art. 71 D.P.R. 445/2000 e per violazione dei principi del giusto procedimento, violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa (sul punto, vedasi anche Tar Campania - Napoli, 17 maggio 2021, n. 3250). In sintesi, il Comune di Stezzano ritiene, a tutto concedere, di essere incorso in mere irregolarità formali nella compilazione della domanda di partecipazione, laddove non ha tempestivamente allegato – pur avendolo menzionato nella domanda - il Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2021 di conferimento di funzioni e poteri di rappresentanza dell'Ente all'arch. Roberto Terzi, ininfluenti in ordine al possesso dei requisiti sostanziali richiesti per la selezione concorsuale e il Ministero avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio in base alle richiamate previsioni normative.

Giova, al riguardo, ricordare le previsioni contenute nell'art. 8 dell'Avviso pubblico in ordine alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione (pag. 18 e 19), a mente delle quali *“1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto Proponente, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 4, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo www.beniculturali.it a partire dal giorno 30.12.2021. 2. I proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una*

procedura di autenticazione accessibile dall'Applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accreditato. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte in un documento pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura.”

Come chiaramente indicato dall'Avviso pubblico, l'istanza andava presentata esclusivamente tramite procedura telematica, previa registrazione ed assegnazione delle credenziali di accesso. In base alla *lex specialis*, i candidati avrebbero dovuto indicare i requisiti generali e specifici di ammissione e riempire i campi a compilazione obbligatoria contrassegnati con asterisco, con l'espressa previsione che il loro mancato inserimento non avrebbe consentito il salvataggio della domanda. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, aver reso le dichiarazioni finali ed aver confermato, il partecipante avrebbe dovuto scaricare la domanda, firmarla digitalmente e caricarla a sistema tramite la funzione *upload*, cliccando sull'apposito comando. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento per via telematica, l'Applicativo avrebbe generato in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda, trasmettendo contestualmente la copia agli indirizzi PEC del Ministero della Cultura e del Soggetto Proponente.

Ebbene, nel caso in esame il Comune ricorrente ha completato la procedura di compilazione della domanda che – come si è visto – poteva andare a buon fine solo compilando tutti i campi previsti nel modulo predisposto dal Ministero e, successivamente, ha provveduto a stampare, firmare digitalmente ed inviare l'istanza secondo le modalità telematiche contenute nel bando di concorso. Al riguardo, infatti, non vi è prova che l'Ente ricorrente non abbia osservato le istruzioni per la relativa compilazione, atteso che, in caso contrario, il sistema non avrebbe consentito la prosecuzione della procedura di iscrizione.

Nella domanda, il Comune aveva, in ogni caso, tempestivamente indicato i dati ed il ruolo del soggetto, Responsabile del Settore Tecnico, arch. Roberto Terzi, che ha sottoscritto la domanda, in forza dei poteri conferiti con Decreto di nomina e conferimento n. 13 del 31.12.2021 (doc. 13), idoneo ad attribuire al firmatario poteri di rappresentanza legale

dell'Ente, senza che ciò comporti alcuna sostituzione del legale rappresentante stesso, correttamente indicato nella persona del Sindaco Avv. Simone Tangorra.

Da tale considerazione discende che le irregolarità riscontrate sono strettamente connesse alla incompletezza del modulo di domanda predisposto dal Ministero, da compilare a cura di ciascun interessato. Per l'effetto, non resta che fare applicazione del consolidato indirizzo pretorio che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, impone all'Amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte della P.A. (T.A.R. Veneto, n. 465/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 58/2016). In altri termini, non può imputarsi Al Comune ricorrente l'incompletezza del modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione che i candidati dovevano obbligatoriamente utilizzare per partecipare al concorso, limitandosi alle allegazioni e produzioni previste dall'Applicativo stesso.

E del resto, non può ragionevolmente sostenersi che *“la trasmissione della documentazione effettuata da codesto Ente solo con la citata nota”* (cfr. istanza di riesame sub doc. 12) sia *“finalizzata a sanare ex post l'omessa allegazione di documenti espressamente richiesti a pena di esclusione dall'Avviso in oggetto”*, essendo tale documentazione già menzionata nella domanda e non essendo prevista l'allegazione dall'Applicativo stesso.

Non si sarebbe, infatti, trattato di rimettere in termini l'Ente ricorrente, consentendogli la possibilità di fornire elementi non contenuti nella domanda originariamente inviata, ma soltanto di eliminare quella difformità di carattere esclusivamente formale rispetto ad una domanda per il resto completa e assolutamente corretta. Nel caso in esame viene in questione non tanto una integrazione di documentazione deficitaria, quanto invece una mera

“trasposizione”, entro la modulistica predisposta dall’Amministrazione, di dichiarazioni già rese, ancorché in maniera non pienamente conforme a quanto stabilito nel bando stesso. Invero, il Ministero non ha lamentato alcuna impossibilità di vagliare, attraverso la documentazione prodotta, requisiti e i titoli posseduti dall’Ente candidato, appuntandosi, quindi, la sanzione comminata dell’esclusione su omissioni dichiarative non essenziali che, tra l’altro: I) erano assorbite dalla presentazione della domanda di partecipazione; II) risultavano già formalizzate nella domanda presentata dal Comune di Stezzano (pag. 2 della domanda prodotta sub doc. 11). Proprio in ossequio al principio del *favor participationis* nelle procedure selettive, il Ministero, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all’Ente di integrare la domanda con le dichiarazioni asseritamente omesse – in ordine ai poteri dell’arch. Terzi - secondo un *modus procedendi* non lesivo della *par condicio* dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato ad una omissione documentale o a rimettere in termini l’Ente concorrente nell’allegazione di titoli non tempestivamente allegati (Consiglio di Stato, n. 3373/2018). Più in generale, va fatta quindi applicazione dell’indirizzo secondo cui, nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati per le finalità di natura pubblica previste dall’Avviso, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione.

ISTANZA CAUTELARE

I provvedimenti impugnati recano al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione di merito sul ricorso, essendo già state

approvate le graduatorie così come indicato dal Decreto 21.06.2022, cui consegirà, con distinto provvedimento, l'assegnazione delle risorse alle proposte ammesse a finanziamento. Vi è, quindi, il concreto e fondato pericolo che per il Comune di Stezzano non residuino risorse spendibili per il preannunciato intervento, con suo gravissimo ed irreparabile danno. È, quindi, indispensabile che il Comune ricorrente venga immediatamente ammesso alla valutazione dei requisiti di merito condizionanti la concessione del richiesto finanziamento. Per tali ragioni, solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale riammissione del ricorrente (con riserva) alla procedura concorsuale consentirebbe di giungere, *re adhuc integra*, alla delibazione nel merito della presente impugnativa: in caso contrario, infatti, parte ricorrente vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di partecipare alla distribuzione delle risorse previste *"per le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile"*, nelle more dell'odierno giudizio, con ciò sostanzialmente vanificando la propria aspirazione. Sotto questo profilo, nell'ambito della valutazione propria della fase cautelare, ci si permette di evidenziare che la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità a parte ricorrente, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'Amministrazione resistente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX

ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Il Comune ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale controversa, senza avere contezza di altri partecipanti. La graduatoria sub A approvata con Decreto 21.06.2022, tuttavia, contempla in totale n. 813 candidati che potrebbero effettivamente subire, all'esito della conclusione delle operazioni, un pregiudizio dall'eventuale riammissione del Comune di Stezzano. In altre parole non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all'odierno gravame, peraltro, numerosissimi. Si provvede, pertanto, ad una notifica ad un

controinteressato a campione, formulando istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri potenziali controinteressati mediante pubblici proclami, così come previsto dall'art. 41 comma 4 c.p.a. Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce, infatti, che *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il Presidente del Tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*. Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza e la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web del Ministero della Cultura – nella sezione dedicata al concorso controverso – di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame. A tal proposito si segnala che in un caso del tutto analogo, in cui era stato impugnato un provvedimento di esclusione dallo stesso concorso controverso e sempre per un'errata valutazione dell'acutezza visiva naturale, l'Ecc.mo Tar intestato aveva ritenuto che *“allo stato, non si ha contezza di quanti soggetti, che seguono il ricorrente nelle graduatoria, l'Amministrazione abbia intenzione di valutare, e conseguentemente di chi potrebbe aver effettivamente tratto un diretto vantaggio, ai fini dell'assunzione, dalla posizione superiore acquisita con l'esclusione del ricorrente; Ritenuto che, analogamente a quanto accade per i ricorsi avverso le esclusioni prima della nomina dei vincitori, in mancanza di indicazione, nella specie, del numero di posti da ricoprire mediante scorrimento della graduatoria nonché dell'indicazione dei nominativi di altri candidati convocati per l'accertamento, non fosse configurabile un controinteressato al momento della notifica del ricorso”* disponendo quindi *“l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il 9 numero di RG, una sintesi dei motivi di ricorso, gli estremi del provvedimento impugnato e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione*

viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici)," (TAR Lazio, Sez. I bis, Ordinanza Collegiale 14.4.2017, n. 4656). In un altro caso analogo, inoltre, sempre l'Ecc.mo Collegio intestato aveva "Ritenuto che possa consentirsi, nella specie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la pubblicazione del ricorso sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei termini seguenti: - l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata; - in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; - parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 10 (quindici)," (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, Ordinanza Collegiale 20.4.2017, 4729). Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali controinteressati nonché i soggetti che verranno selezionati a completamento della procedura tra gli 813 concorrenti, considerata inoltre la facoltà, prevista dall'art. 150 c.p.c. che l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami sia "data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi",

si chiede che S. E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet del Ministero della Cultura contenente gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati

Tanto premesso, il Comune di Stezzano

P.Q.M.

chiede al Tribunale Amministrativo Regionale adito che, previo accoglimento dell'istanza ex art. 41 comma 4 c.p.a. e previa concessione delle opportune misure cautelari, respinta ogni contraria istanza, disponga l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, come indicato in epigrafe, condannando l'Amministrazione resistente alla riammissione del Comune ricorrente alla procedura di valutazione promossa con l'Avviso pubblico impugnato.

Con espressa riserva di promuovere azione per il risarcimento dei danni.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) D.G.C.;
- 2) mandato;
- 3) prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 01/06/2022 I 0018750 – P;
- 4) prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 27/06/2022 I 0021611-P;
- 5) decreto n. 504 del 21/06/2022;
- 6) graduatoria sub A)
- 7) graduatoria sub B 1 Centro Nord

- 8) graduatoria sub B 2 Sud;
- 9) Avviso pubblico del 30 Dicembre 2021;
- 10) D.G.C. n. 27 del 14.03.2022;
- 11) domanda prot. n. 2036946/22 del 15.03.2022;
- 11 A) Allegato Relazione Tecnica;
- 11 B) Autocertificazione;
- 11 C) Sussistenza Vincolo;
- 11 D) copia C.I. Arch. Terzi;
- 12) istanza 8.06.2022 di riesame ed ammissione;
- 13) Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2021;
- 14) nota del 14.03.2022;
- 15) copia schermata di upload;
- 16) dichiarazione U.T. 22.07.2022.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che si è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Brescia – Roma, 25 Luglio 2022.

Avv. Federica Giazzi